



**COMUNE DI ALLUMIERE**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Atto n.16 | OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER  
 del 29/03/2017 | L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI  
 INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE E  
 DETRAZIONI PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, questo giorno ventinove del mese di marzo alle ore 17,48 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
BATTILOCCHIO	AUGUSTO - Sindaco	X	
ANNIBALI	DANIELE	X	
CECCARELI	MARIO	X	
ROSATI	SERENA	X	
VOLPI	GABRIELE	X	
VERNACE	PIETRO	X	
CAMMILLETTI	CARLO	X	
SGAMMA	VINCENZO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor Dottor Lavagnini Claudio

Il Presidente Battilocchio Augusto in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto:

Il presente verbale viene così sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

Battilocchio Augusto

**IL SEGRETARIO**

Dottor Lavagnini Claudio

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE attesta che, giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio on-line del Comune [www.comune.allumiere.rm.it](http://www.comune.allumiere.rm.it) il ..... per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, li

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE**

Dr. Angelo Regnani

**ESITO CONTROLLO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3 del d. Lgs 18.8.2000, n. 267, in data

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il giorno \_\_\_\_\_ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

li,

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 9/9/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

con deliberazione consiliare n. 17 del 27/4/2016 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. 27 del 29/7/2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, per l'anno 2015, determinando le seguenti aliquote:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,25% (0,25 per cento) e detrazione per abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9) € 40,00

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota dello 0,2% (0,2 per cento);

- fabbricati rurali strumentali 0,1% (0,1 per cento)

- altri immobili: aliquota pari a zero;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) disposizione confermata con la legge di stabilità 232/2016;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno

2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014- 2015-2016;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

*RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

*RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";*

VISTO il decreto legislativo n.244 del 30/12/2016 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017;

VISTO il parere dell'Organo di revisione

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

## **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016
  - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,25% (0,25 per cento) e detrazione per abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9) per € 40,00 ,
  - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a 0,2 % (0,2 per cento);
  - fabbricati rurali strumentali 0,1%(0,1 per cento)
  - altri immobili: aliquota pari a zero;
3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Allumiere

7. Il presente deliberato viene approvato ad unanimità di voti;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2017,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267., con voti unanimi.



# COMUNE di ALLUMIERE

Provincia di Roma

Piazza della Repubblica, 39 C.A.P. 00051

Tel e Fax (0766) 96010-96200-96270

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER  
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  
L'ANNO 2017**

Visto con parere favorevole  
li,.....

Il Responsabile del servizio interessato

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole  
li, .....

Il Responsabile servizio ragioneria

Angelo Regnani

---

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 - D.Lgs 18/8/2000, n. 267.

li, .....

Il Responsabile del servizio finanziario  
Angelo Regnani

|

|